



Protocollo Generale N.		Entrata	
		Uscita	3942
Data di Arrivo		Data di Partenza	25/07/2013
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AA	Codice Categoria	AG	Codice Categoria
Area Amministrazione Contabilità			
AAC	Codice Cat.	N. Reg.	
		Data Reg.	
Data di Pubblicazione			
Responsabile Pubblicazione			

Alla c.a.	Presidenti degli Ordini Provinciali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Pec_mail	
Sede	LORO SEDI

Alla c.a.	Presidenti delle Federazioni Regionali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Pec_mail	
Sede	LORO SEDI

Alla c.a.	Ai Rettori delle Università Italiane
Pec_mail	
Sede	LORO SEDI

Alla c.a.	Ministero della Giustizia Ufficio di Gabinetto Capo di Gabinetto Renato Finocchi Ghersi Ufficio Legislativo Capo dell'Ufficio Domenico Carcano
Pec_mail	capo.gabinetto@giustiziacert.it
Sede	Via Arenula, 70 00186 Roma

Alla c.a.	Ministero Politiche Agricole Ufficio di Gabinetto Capo di Gabinetto Michele Corradino Ufficio Legislativo Capo Ufficio Legislativo: Salvatore Mezzacapo
e_mail	capogabinetto.segr@mpaaf.gov.it gabinetto.ufficiolegislativo@mpaaf.gov.it
Sede	Via XX Settembre, 20 00187 Roma

Ala c.a.	Ministero dell' Ambiente Ufficio di Gabinetto Capo di Gabinetto Presidente Rosanna De Nictolis Ufficio Legislativo Responsabile segreteria Dott.ssa Graziella De Maio
e_mail	segreteria.capogab@minambiente.it segreteria.capogab@pec.minambiente.it ufficiollegislativo@pec.minambiente.it
Sede	Via Cristoforo Colombo, n. 44 00147 - Roma (Italia)

Ala c.a.	Ministero delle Infrastrutture Ufficio di Gabinetto Capo di Gabinetto Avv. Giacomo Aiello Ufficio Legislativo Capo Ufficio Legislativo Consigliere Gerardo Mastrandrea
e_mail	segr.capogabinetto@mit.gov.it legislativo.segr@mit.gov.it
Sede	Piazzale Porta Pia, 1 00198 ROMA

Ala c.a.	Al Ministero delle Attività Produttive
e_mail	
Sede	LORO SEDI

Ala c.a.	CONFERENZA STATOREGIONI Dott. Delrio Graziano
e_mail	g.delrio@governo.it
Sede	Via Parigi, 11 00185 ROMA

Ala c.a.	Presidente UPI Dott. Saitta Antonino
e_mail	info@upinet.it
Sede	Piazza Cardelli, 4 00186 ROMA

Ala c.a.	Presidente ANCI Piero Fassino
e_mail	p.manna@anci.it
Sede	Via dei Prefetti, 46 00186 ROMA

Alla c.a.	Presidente AGCM Dott. Giovanni Pitruzzella
Pec mail	giovanni.pitruzzella@agcm.it
Sede	Piazza G. verdi 6/a 00198 ROMA

Alla c.a.	Presidente ISPRA Ing. Bernardo De Bernardinis
Pec mail	bernardo.debernardinis@isprambiente.it
Sede	Via Vitaliano Brancati 48 00144 ROMA

Alla c.a.	AGEA Direttore Generale Giancarlo Nanni
Pec mail	direttore.generale@agea.gov.it
Sede	Via A. Salandra, 13 00187 ROMA

e p.c. Ai	Consiglieri Nazionali
Pec mail	
Sede	LORO SEDI

Circolare	Codice Atto		Numero	Anno	Autore	Estensore
	AAIE	AA5A8	39	2013	AS	sb

Oggetto:	Linee guida relative alle competenze della sezione B dell'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali per i titoli professionali di <u>agronomo e forestale junior</u> e <u>Biotecnologo agrario</u> .
----------	--

Al fine di delineare le competenze attribuite agli iscritti alla sezione B dell'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali per i titoli professionali di **Agronomo e Forestale junior** e **Biotecnologo agrario** appare utile analizzare le sentenze del CDS n.2323/2008, CDS n. 1743/2009 e CDS 1619/2011.

In particolare con la sentenza CDS 2323/2008 (Allegato 1) il Consiglio di Stato ha ritenuto di rigettare definitivamente il ricorso del Consiglio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati secondo il quale il DPR 328/2001 avrebbe illegittimamente ampliato le competenze degli iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali introducendo nuove figure professionali il cui ambito di attività sarebbe stato lesivo delle prerogative degli Agrotecnici stessi. Da tale sentenza sono determinabili alcuni importanti e basilari considerazioni:

- 1) La prima, già ampiamente citata nel regolamento stesso, è che le norme del DPR 328/2001 **non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate in via esclusiva o meno a ciascuna professione.**

L'indicazione delle competenze contenuta nel DPR328/2001 si concretizza, in definitiva, in un sostanziale rinvio all'ordinamento professionale vigente, attuando una mera ripartizione all'interno di ciascuna professione di quanto già ad essa riconosciuto dal relativo ordinamento professionale e non innova la materia delle attività consentite o riservate alla professione stessa.

L'elencazione, compiuta all'art. 11 del regolamento (DPR 328/2001), delle attività attribuite agli iscritti ai diversi settori (agronomo e forestale – biotecnologico agrario) della sezione "B" di detto albo, ha il solo scopo di procedere ad una siffatta ripartizione, individuando quelle maggiormente caratterizzanti la professione, restando immutato il quadro complessivo delle attività esercitabili nell'ambito della professione stessa come già normativamente definito.

Quindi le attività professionali elencate all'art 2 della legge 3/76 costituiscono settori di attività di tutti gli iscritti a prescindere dalla loro appartenenza alla sezione A o B.

Tale principio appare oltremodo significativo perché non esclude la competenza degli iscritti alla sezione B da nessun punto elencato dall'art 2 con l'unico vincolo, in caso di progettazione, **della limitazione a singoli elementi.**

- 2) Il secondo aspetto qualificante rimane l'applicazione del principio generale secondo cui un ordine professionale è legittimato al ricorso per la difesa degli interessi di categoria dei soggetti di cui ha la rappresentanza istituzionale ogni qualvolta si tratti di agire a tutela della professione stessa o di attribuzioni proprie dei professionisti ovvero ancora quando bisogna perseguire vantaggi strumentali giuridicamente riferibili alla sfera categoriale (v. C.d.S., sez. V, 30 gennaio 2002, n. 505).

In applicazione di tale principio è stata disconosciuta tale facoltà al Collegio degli Agrotecnici in quanto *"la progettazione di elementi dei sistemi agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali"*, prevista tra le attività degli iscritti alla sezione B dell'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, è agevolmente riconducibile a specifiche attività già oggetto dell'Ordinamento professionale (v. *art. 2, comma 1, lett. b), c) e d) della legge n. 3/1976*), e conferma comunque espressamente, in via generale, *"le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa"*. Il Consiglio di Stato, constatando che le competenze degli agrotecnici sono limitate alle **attività di progettazione e direzione ai soli** *"piani colturali aziendali ed interaziendali" ed ai "giardini" (art. 11, comma 1, lett. c) ed i), della legge n. 251 del 1986*), rileva che la sussistenza dell'interesse della categoria a detta censura di un punto dell' Ordinamento dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali è perlomeno dubbia. Inoltre, considerando che **non rientrano** tra le competenze degli Agrotecnici *"la certificazione di qualità e le analisi delle produzioni vegetali, animali e forestali sia primarie che trasformate, nonché quella ambientale"*, il CdS evidenzia come questi non abbiano titolo a dolersi dell'estensione in tal senso delle competenze riservate ai soli Dottori Agronomi e Dottori Forestali; estensione, peraltro, nemmeno ravvisabile, alla luce delle attività descritte nell'art. 2, comma 1, lett. g) ed o), della legge professionale relativa.

Tale principio è stato recentemente ribadito anche dal TAR Sardegna che, con sentenza 43/2013, ha respinto il ricorso promosso dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici perché venisse riconosciuta la loro competenza alla sottoscrizione dei progetti del PSR. Nella sentenza, della quale è già stata data notizia con circolare CONAF n. 20/2013 del 04/04/2013, si specifica che *"nessuna delle tipologie di intervento richiamate (ossia la ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi articolata nelle azioni di Interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla prevenzione degli incendi e di microinterventi idraulico forestali a carattere sistematorio per la prevenzione ed il recupero dei contesti con propensione all'erosione ed al dissesto) trova riscontro nelle norme di cui alla legge 6 giugno 1986 n. 251 (istituzione dell'albo professionale degli Agrotecnici), come modificata dalla Legge 5 marzo 1991 n. 91. Il tribunale conseguentemente conclude "che le competenze degli agrotecnici non comprendono né la redazione di progetti di ingegneria naturalistica (di cui ad una delle tipologie di intervento del bando impugnato), né la predisposizione o elaborazione di interventi che presuppongano la specifica professionalità formatasi nell'ambito della scienza agraria, dell'agronomia, dell'estimo rurale"* e per questo ed altri motivi respinge il ricorso degli Agrotecnici.

- 3) Infine quale terzo ed ultimo aspetto la sentenza CDS 2323/2008 specifica che “L’indicazione delle competenze contenuta nel testo regolamentare si concretizza, in definitiva, **in un sostanziale rinvio all’ordinamento professionale vigente**, attuando una mera ripartizione all’interno di ciascuna professione di quanto già ad essa riconosciuto dal relativo ordinamento professionale, non innova la materia delle attività consentite o riservate alla professione stessa.”

Tale aspetto era già stato evidenziato dal medesimo Consiglio di Stato nell’ Adunanza Generale del 13 marzo 2006 N. 50/2006 della Sez. Normativa-Gab. n. 3/2006 che, esprimendosi proprio sulla proposta di modifica del DPR 328/2001, aveva avuto modo di affermare: “Altro è infatti istituire e regolamentare titoli di studio e i connessi percorsi formativi, altro è stabilire quali siano le attività per l’esercizio delle quali è richiesto un titolo di studio: infatti la richiesta del necessario possesso di un titolo di studio, sebbene ovviamente condizionata dal livello e dal complesso di conoscenze assicurato da un determinato percorso formativo, è innanzi tutto connessa alla individuazione dei contenuti essenziali delle professioni, che non rientra nei compiti dell’autonomia universitaria, chiamata piuttosto a modellare con la necessaria flessibilità i percorsi più idonei per corrispondere a quei contenuti.”

La legge statale si riserva la definizione dei titoli professionali necessari per l’esercizio delle attività che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali.

Si deve inoltre osservare che le direttive comunitarie in materia di professioni (DIRETTIVA 2005/36/CE attuata con D.lgs 206/2007), a contenuto generale, allo stato mirano a stabilire le condizioni necessarie per assicurare la libera circolazione all’interno dell’Unione Europea degli esercenti le professioni “regolamentate” attraverso il reciproco riconoscimento dei titoli eventualmente richiesti, non già ad imporre il possesso di determinati titoli per l’esercizio della generalità delle professioni nell’ambito dei singoli Stati che la compongono; in particolare non si impone il possesso del diploma di laurea per l’esercizio delle professioni per le quali tale requisito è invece introdotto dallo schema di regolamento in esame.”

In definitiva la possibilità di iscrizione di un laureato ad un ordine o ad un collegio non modifica le attribuzioni o le riserve stabilite dalla vigente normativa, stante il divieto di ius novorum sotteso al DPR 328/2001 e l’ottenimento delle competenze professionali riservate dalla Legge ad una categoria professionale viene raggiunto solamente con il superamento del relativo esame di stato e l’iscrizione all’Albo professionale.

*Pertanto se un laureato sostiene l’esame di stato per l’accesso alla professione di un Collegio professionale (Agrotecnico, Perito agrario, Perito industriale, Geometra, ecc.) e si iscrive al relativo Albo professionale, non ha le competenze di un laureato triennale che sostiene l’esame di stato di Agronomo e Forestale Iunior e si iscrive all’albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali sez. B, nè tanto meno di un Dottore Agronomo e Dottore Forestale iscritto alla sez. A, **ma semplicemente esercita le attribuzioni di competenza previste dall’Ordinamento professionale dell’Albo in cui è iscritto.***


In conclusione, le attività professionali elencate all'art 2 della legge 3/76 costituiscono settori di attività di tutti gli iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, a prescindere dalla loro appartenenza alla sezione A o B. In allegato 2 viene riportato il quadro organico tra l'art. 2 della Legge 3/76 e l'art. 10 e 11 del DPR 328/2001 secondo l'interpretazione data dal CDS nella Sentenza **2323/2008** e nelle relative sentenze CDS n. **1743/2009** e CDS **1619/2011**.
Tanto si doveva per il corretto esercizio dell'attività professionale degli iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.

Distinti saluti

F.to Il Coordinatore Dipartimento Risorse
Naturali e Faunistiche
Giuseppina Bisogno, **Agronomo junior**



F.to Il Presidente
Andrea Sisti, **Dottore Agronomo**



F.to Il Coordinatore del Dipartimento deontologia e
Professione
Giancarlo Quaglia, **Dottore Agronomo**

Allegato 1 – Sentenza CDS 2323/2008



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 2323/2008

Reg. Dec.

N. 9228

Reg. Ric.

Anno 2003

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 9228/03, proposto da

- Collegio Nazionale degli Agrotecnici,

in persona del Presidente p.t. Roberto Orlandi che agisce anche in proprio;

- Collegio Provinciale degli Agrotecnici di Vibo Valentia,

in persona del Presidente p.t. Gregorio Giuliano che agisce anche in proprio,

rappresentati e difesi dagli avv.ti Marco Prosperetti e Giovanni Rizza ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi, in Roma, via delle Botteghe Oscure, 4,

contro

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica,

in persona del Ministro p.t.;

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

Autorità di Vigilanza - Ministero della Giustizia

Via Po, 22 - 00198 Roma - Tel 06.8540174 - Fax 06.8555961 – www.conaf.it

in persona del Ministro p.t.;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri,

in persona del Presidente p.t.,

costituitisi in giudizio, *ex lege* rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, 12

e nei confronti di

- Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e forestali,

in persona del Presidente p.t.,

costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Picozza, presso lo studio dello stesso elettivamente domiciliato in Roma, via di San Basilio, 61;

- Mazzeo Massimo,

non costituitosi in giudizio;

- Consiglio Nazionale dei Geometri,

in persona del Presidente p.t.,

costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso prima dall'avv. Sergio Panunzio e poi, a séguito del decesso di questi, dall'avv. Salvatore Alberto Romano e da ultimo presso lo studio dell'avv. Salvatore Alberto Romano elettivamente domiciliato in Roma, viale XXI aprile, 11,

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sez. I, n. 2423/2003;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio dell'Ordine nazionale degli agronomi e

forestali, del Consiglio Nazionale dei Geometri, nonché delle Amministrazioni statali appellate;

Visto che non si è costituito in giudizio il privato appellato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive domande e difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza dell'8 aprile 2008, il Consigliere *Salvatore Cacace*;

Uditi, alla stessa udienza, l'Avvocato *Domenico Tomassetti*, in sostituzione dell'avv. *Marco Prosperetti*, per gli appellanti, l'avv. *Fabrizio Urbani Neri* dello Stato per le Amministrazioni appellate, l'Avv. *Liliana Fortunato*, in sostituzione dell'avv. *Eugenio Piccozza*, per il Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e forestali e l'avv. *Salvatore Alberto Romano* per il Consiglio Nazionale dei Geometri;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

1. - Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici ed il Collegio Provinciale degli Agrotecnici di Vibo Valentia, nonché in proprio i rispettivi presidenti, impugnavano *in parte qua*, avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, il D.P.R. n. 328/2001, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 18, della legge n. 4/1999 (modificata dall'art. 67, comma 4, della legge n. 370/99), che aveva previsto che, con uno o più regolamenti, fosse integrata e modificata la disciplina degli ordinamenti professionali, per i quali fosse previsto l'obbligo dell'esame di Stato, allo scopo di accogliere, con l'istituzione di nuove sezioni, i laureati di I livello.
In particolare, si censurava, con tre motivi di ricorso e con successivi motivi aggiunti, che, con l'istituzione delle nuove tre categorie di "agronomo e forestale junior", di "zoonomo" e di "biotecnologo agrario" nell'ambito degli agronomi (sezione "B" dell'Albo), si fossero

introdotte nuove, dettagliate, competenze professionali, che esorbiterebbero da quelle attribuite dalla legge 7 gennaio 1976, n. 3 all'Ordine dei Dottori Agronomi.



2. - Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva il ricorso, ritenendo che la regola di carattere generale prevista dall'art. 1, comma 2, del regolamento ("Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione") fungesse da chiave interpretativa di tutte le norme particolari contenute nel provvedimento.

Reputava, così, che la censura di eccesso di delega fosse infondata, non essendosi con l'atto impugnato individuata alcuna nuova professione, ma solo delle subcategorie nell'ambito della professione dei dottori agronomi e forestali, secondo i nuovi titoli derivanti dalla riforma universitaria.

Anche quanto alla lamentata attribuzione, ad opera di detto regolamento, di "alcune competenze nuove" ai dottori agronomi e forestali, il T.A.R. non riteneva di rinvenire "nuove competenze vere e proprie", quanto, piuttosto, "una risistemazione di tutte le competenze della categoria rivenienti dalla nuova strutturazione degli studi universitari fra tutti i soggetti che ne hanno titolo" (pag. 7 sent.).

3. - I Collegi professionali indicati in epigrafe hanno appellato la indicata sentenza, deducendo i seguenti motivi:

- 3.1 - Omessa pronuncia sul primo motivo di ricorso, "atteso che lo stesso mirava proprio all'accertamento dell'illegittimo operato dell'amministrazione nel modo di procedere al

mutamento dell'assetto degli Albi professionali e non sulla verifica circa la necessità o meno di procedere a tale mutamento" (pag. 13 app.).

3.2 – Omessa pronuncia, da parte del T.A.R., sul denunciato operato sconfinamento delle competenze degli Agronomi in altri ambiti professionali e, segnatamente, nel campo delle competenze attribuite dalla legge agli Agrotecnici.

3.3 – Erroneità del rigetto dei motivi aggiunti in primo grado proposti, censurandosi “la circostanza che nella documentazione attinente l’iter approvativo del decreto non si rinviene un solo elemento che consenta di comprendere le ragioni che hanno determinato il governo ad una precisa elencazione di competenze” (pag. 18 app.), oltre che il mancato adeguamento ai rilievi mossi dal Consiglio di Stato in sede consultiva sullo schema di decreto.

4. – Si sono costituiti in giudizio, per resistere, l’Ordine degli agronomi ed il Consiglio Nazionale Geometri, entrambi eccependo l’inammissibilità, e comunque l’infondatezza, dei motivi di appello.

Si sono pure costituiti in giudizio il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica, il Ministero della Giustizia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Non si è costituito in giudizio il privato appellato.

Con memoria in data 18 marzo 2008 le Amministrazioni appellate hanno analiticamente illustrato le ragioni, per cui ritengono i motivi di impugnazione prospettati dagli appellanti infondati.

Con memoria conclusiva sia gli appellanti che i resistenti Ordine degli agronomi e Consiglio Nazionale Geometri hanno insistito rispettivamente sull’erroneità e sulla correttezza della sentenza impugnata.

5. - La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione all'udienza pubblica dell'8 aprile 2008.

13

DIRITTO

- 1.- La questione sottoposta all'attenzione del Collegio verte essenzialmente sulla legittimità della introduzione, nell'ordinamento della professione di dottore agronomo, nell'ambito della sezione "B" del relativo Albo, dei nuovi titoli di "agronomo e forestale", di "zoonomo" e di "biotecnologo agrario", operata con il D.P.R. n. 328 del 2001, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 18, della legge n. 4/1999 (modificata dall'art. 67, comma 4, della legge n. 370/99), che aveva previsto che, con uno o più regolamenti, fosse integrata e modificata la disciplina degli ordinamenti professionali, per i quali fosse previsto l'obbligo dell'esame di Stato, allo scopo di accogliere, con l'istituzione di nuove sezioni, i laureati di I livello.
- 2.- Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di inammissibilità sia del ricorso di primo grado che dell'atto di appello, sollevata dal resistente Consiglio Nazionale dei Geometri in relazione alla carenza di legittimazione attiva ed interesse dei Collegi ricorrenti a "contestare la legittimità del D.P.R. n. 328/01 nel suo complesso anziché alle sole parti che interessano i Collegi appellanti" (pag. 4 mem. del 27 marzo 2008).

Premesso, invero, che è principio generale quello secondo cui un ordine professionale è legittimato al ricorso per la difesa degli interessi di categoria dei soggetti di cui ha la rappresentanza istituzionale ogni qualvolta si tratti di agire a tutela della professione stessa o di attribuzioni proprie dei professionisti ovvero ancora quando bisogna perseguire vantaggi strumentali giuridicamente riferibili alla sfera categoriale (v. C.d.S., sez. V, 30 gennaio 2002, n. 505), deve rilevarsi come il regolamento oggetto del giudizio non possa che intendersi impugnato nella misura e nella parte in cui è asseritamente lesivo per i Collegi ricorrenti e

dunque laddove reca “modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti ... limitatamente alle disposizioni contenute nel Titolo II concernenti il riordino dei singoli ordinamenti” (così, testualmente, l’epigrafe del ricorso di primo grado), di cui viene denunciata l’illegittimità con riguardo specifico alla “attribuzione di attività professionali agli iscritti nelle nuove tre *Sezioni B* dell’Albo degli Agronomi” (pag. 6 ric. orig.); donde risultano evidenti, da un lato, l’indubbia sussistenza dell’interesse dell’Ordine stesso, anche alla luce dello specifico contenuto argomentativo dei motivi di impugnazione fatti valere, a scongiurare gli effetti lesivi attuali asseritamente derivanti all’ambito professionale della categoria degli agrotecnici dagli atti impugnati, dall’altro l’ambito di un eventuale accoglimento del ricorso originario, che riguarderebbe in ogni caso “segnatamente” l’ordinamento professionale degli agrotecnici e della categoria “concorrente” degli agronomi.

- 3.- Deve essere, poi, rilevata la improcedibilità dell’appello, per sopravvenuta carenza di interesse, laddove avente ad oggetto le disposizioni del citato D.P.R. che disciplinano l’istituzione della nuova figura dello “zoonomo” all’interno dell’albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali, nonché le disposizioni che disciplinano le attività professionali attribuite allo zoonomo stesso, essendo le disposizioni medesime venute meno, nelle more del giudizio, per effetto della sentenza di questo Consiglio 22 marzo 2005, n. 1233, che, in riforma della sentenza del T.A.R. per il Lazio n. 1845/2003, ha accolto il ricorso avverso di esse proposto in primo grado dalla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari.
- 4.- Così delimitato l’oggetto del giudizio, giova, in merito alla questione centrale portata all’esame del Collegio, ricordare come l’art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, come

modificata dall'art. 6, comma 4 della l. 19 ottobre 1999 n. 370, avesse previsto l'emanazione, su proposta del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministero della Giustizia, di uno o più regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/88, che, con riferimento alle attività professionali per il cui esercizio la normativa vigente già prevedeva l'obbligo dell'esame di Stato, modificassero ed integrassero la disciplina del relativo ordinamento dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove.

Il potere regolamentare attribuito dalla citata disposizione era finalizzato ad una modifica della normativa vigente in materia di ordini professionali e dei relativi esami di Stato, che tenesse conto dei titoli istituiti in applicazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni.

A sua volta, l'art. 17 citato aveva attribuito autonomia didattica alle Università, prevedendo che l'ordinamento degli studi dei corsi universitari fosse disciplinato dagli atenei nel rispetto dei principi generali definiti con uno o più decreti del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica.

In attuazione di tale disposizione, il decreto n. 509/99 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei" definiva l'architettura dei nuovi corsi di laurea articolati su due livelli.

Con successivi decreti ministeriali in data 4 agosto 2000 e 28 novembre 2000, venivano poi individuate, rispettivamente, le classi di laurea e le classi di laurea specialistica e ne venivano definiti obiettivi formativi e crediti formativi relativi.

Con il Regolamento di cui al D.P.R. n. 328/01 si provvedeva, poi, ad adeguare alla nuova architettura dell'ordinamento degli studi universitari lo sbocco professionale rappresentato dall'iscrizione agli albi delle professioni regolamentate, stabilendo la necessaria correlazione tra requisiti per l'accesso all'esame di Stato previsto dalla normativa vigente per ciascuna professione e nuovi titoli di studio.

Il Regolamento interveniva, così, sui caratteri tipici delle professioni (iscrizione ad un albo, superamento – ove già previsto – di un esame di abilitazione al termine di un corso di studi, individuazione delle figure professionali con i relativi profili ed ordinamenti didattici), programmaticamente enunciando, al comma 2 dell'art. 1, nell'identificare il campo di applicazione del decreto, il principio, secondo cui “le norme contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione”.

Per quel che interessa la professione di dottore agronomo e dottore forestale, per cui è causa, il Regolamento procedeva, in particolare, ad alcune innovazioni in considerazione dei percorsi formativi specifici delle classi di laurea, che consentono l'accesso all'albo professionale.

Segnatamente, esso individuava due nuove figure professionali, con competenze ricavate da quelle attribuite dalla legislazione vigente ai dottori agronomi e ai dottori forestali, caratterizzati da una accentuata specializzazione in due campi di notevole sviluppo tecnologico, quali quello della zoonomia e quello delle biotecnologie agrarie.

Il regolamento, quindi, prevedeva la ripartizione dell'albo in due sezioni A) e B) rispettivamente per i possessori di laurea specialistica e di laurea, per gli iscritti alla sezione A) il titolo professionale di dottore agronomo e dottore forestale, mentre nell'ambito della

sezione B) individuava tre distinti settori: agronomo e forestale, zoonomo, biotecnologico agrario, con l'attribuzione dei relativi specifici titoli professionali e con ripartizione delle attività professionali precedentemente attribuite ai dottori agronomi e dottori forestali tra gli iscritti a ciascuna sezione e, nell'ambito della sezione B), a ciascun settore.

Sullo schema di Regolamento si era espresso, come previsto, il Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi, con parere espresso nell'Adunanza del 21 maggio 2001, che, nella parte finale, per quanto qui interessa, così argomentava: "... deve osservarsi ancora che con lo schema in esame sembrerebbe che l'Amministrazione abbia introdotto nuove professioni, rispetto a quelle esistenti. Va, in proposito, precisato che la finalità del regolamento è quella di collegare i nuovi titoli accademici (una volta unici per tutte le Università) con l'ordinamento delle professioni vigenti che, allo stato, è tuttora quello precedente alla riforma universitaria e che, a tal fine, non sembra violare la norma di delega la suddivisione, in sezioni e settori degli ordini preesistenti, attribuendo - onde evitare confusioni - denominazioni diverse ai singoli settori, in attesa di una riforma anche della materia degli ordini professionali.

In ogni caso si invita l'Amministrazione a rivedere accuratamente la indicazione delle competenze attribuite nel testo, dato che, in alcuni casi- ad esempio, per quanto riguarda la professione di zoonomo- appare evidente che agli iscritti a tale albo sono state attribuite competenze che, *ictu oculi*, sembrano piuttosto appartenere ai veterinari".

5. -Ciò posto, una volta rilevata l'improcedibilità di cui al punto 2. che precede, i motivi di appello, che per la loro stretta connessione méritano unitaria trattazione, vanno respinti in quanto infondati.

Già espunta, invero, come s'è detto, dall'ordinamento la nuova figura dello "zoonomo", se pure si può condividere la tesi degli appellanti secondo cui la previsione, sottolineata dal T.A.R., della veduta clausola generale di salvaguardia (dell'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione) non vale di per sé a far venire meno l'illegittimità di singole clausole del regolamento eventualmente modificative dell'assetto di competenze previgente, non si può ritenere, ad avviso del Collegio che, con la enucleazione delle figure professionali di cui sopra nella nuova sezione "B" dell'Albo degli Agronomi e con la accurata indicazione, nel testo del Regolamento, delle competenze a ciascuna attribuite, si siano realizzati quell'eccesso dai limiti della delega conferita e quello sconfinamento delle competenze degli Agronomi nel campo delle competenze attribuite invece dalla legge agli Agrotecnici, sui quali questi tanto insistono. Invero, la riforma attuata con la legge n. 4 del 1999 sul valore e la durata dei corsi universitari comportava indubbiamente l'esigenza di ridefinire i requisiti per l'accesso alle cosiddette professioni protette, per le quali sia necessaria l'iscrizione ad un albo o ad un ordine professionale.

Orbene, del tutto in sintonia con quanto rilevato dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi con il parere n. 118/2001 reso nell'adunanza del 21 maggio 2001, va, in proposito, precisato che la finalità del regolamento è quella di collegare i nuovi titoli accademici (una volta unici per tutte le Università) con l'ordinamento delle professioni vigenti, che, precedentemente alla emanazione del contestato D.P.R., era ancora quello anteriore precedente alla riforma universitaria e che, a tal fine, non sembra violare la norma di delega la suddivisione, in sezioni e settori, degli ordini preesistenti, attribuendo - onde evitare

confusioni - denominazioni diverse ai singoli settori, in attesa di una riforma anche della materia degli ordini professionali.

Dette denominazioni dei settori, in cui viene ad essere ripartita la nuova sezione "B" dell'Albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali, non innovano, peraltro, a parere del Collegio, la materia delle attività riservate o consentite alla professione *de qua* (in via esclusiva od unitamente ad altre), attuandone invece una mera ripartizione, previa individuazione di un criterio di carattere generale, facente riferimento alle professionalità conseguite a compimento dei diversi percorsi formativi di accesso, relativi, rispettivamente, alle lauree ed alle lauree specialistiche.

Pertanto l'elencazione, compiuta all'art. 11 del decreto, delle attività attribuite agli iscritti ai diversi settori della sezione "B" di detto albo, ha il solo scopo di procedere ad una siffatta ripartizione, individuando quelle maggiormente caratterizzanti la professione, restando immutato il quadro complessivo delle attività esercitabili nell'ambito della professione stessa come già normativamente definito.

E' evidente, poi, che, in omaggio al principio generale secondo cui un ordine professionale è legittimato al ricorso per la difesa degli interessi di categoria dei soggetti di cui ha la rappresentanza istituzionale ogni qualvolta si tratti di agire a tutela della professione stessa o di attribuzioni proprie dei professionisti ovvero ancora quando bisogna perseguire vantaggi strumentali giuridicamente riferibili alla sfera categoriale (v. C.d.S., sez. V, 30 gennaio 2002, n. 505), le denunce, formulate espressamente con l'atto di appello all'esame (inammissibile risultando, nel contesto dello stesso, il mero rinvio "a quanto già scritto nelle pagg. 8 - 17 del ricorso", che viola il principio dell'autosufficienza del mezzo di gravame e non vale dunque a

realizzare, per la parte in fatto ed in diritto non prospettata, l'effetto devolutivo dell'appello, il cui oggetto, del resto, non può essere nemmeno legittimamente ampliato con quanto dedotto in memoria conclusiva, peraltro non notificata alle controparti), in merito alla asserita intervenuta illegittima introduzione, con la citata elencazione, di nuove competenze non rientranti in quelle attribuite ai dottori agronomi e forestali dalla legge professionale, sono scrutinabili solo nella misura in cui esse siano ricollegabili all'interesse della categoria professionale rappresentata dai Collegi ricorrenti e dunque siano quanto meno astrattamente lesive delle prerogative dei predetti professionisti.

Ciò posto come criterio di scrutinio delle censure attinenti alla dedotta "diminuzione" professionale sostanziale che le norme impugnate avrebbero arrecato ai ricorrenti, va rilevato come il regolamento si limiti ad individuare, tra le attività già attribuite dall'ordinamento professionale agli agronomi, l'ambito rispettivamente devoluto ai laureati specialisti ed ai laureati, che, in seguito ad un percorso formativo più breve, hanno acquisito minori competenze.

Nel dettaglio, per quanto qui rileva, l'esame degli esempi "dell'illegittimo operato dell'Amministrazione", che gli appellanti rinvencono nella elencazione delle competenze dei soggetti da iscrivere nei diversi settori della sezione "B" dell'Albo degli agronomi, non consente di pervenire alle conclusioni, che gli stessi pretendono di trarne.

Ed invero:

- "la progettazione di elementi dei sistemi agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali", prevista tra le attività degli iscritti alla sezione B dell'Albo, settore agronomo e forestale, è agevolmente riconducibile a specifiche attività già oggetto della legge

professionale (v. art. 2, comma 1, lett. b), c) e d) della legge n. 3/1976), senza che la mancanza della riproduzione, in ambito regolamentare, della clausola di salvezza contenuta nella lett. b) citata (“sempreché queste ultime, per la loro natura prevalentemente extra agricola o per le diverse implicazioni professionali non richiedano anche la specifica competenza di professionisti di altra estrazione”) valga in qualche modo ad incidere sulla legittimità della norma secondaria, che conferma comunque espressamente, in via generale, “le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa”; d'altra parte, è per lo meno dubbia la sussistenza, nei termini sopra chiariti, dell'interesse della categoria degli agrotecnici a detta censura, limitandosi le attività di progettazione e direzione ad essi devolute ai soli “piani colturali aziendali ed interaziendali” ed ai “giardini” (art. 11, comma 1, lett. c) ed i), della legge n. 251 del 1986);

- “la certificazione di qualità e le analisi delle produzioni vegetali, animali e forestali sia primarie che trasformate, nonché quella ambientale” non rientrano certo tra le competenze degli agrotecnici e dunque questi non hanno titolo a dolersi dell'estensione in tal senso delle competenze riservate ai soli dottori agronomi; estensione, peraltro, nemmeno ravvisabile, alla luce delle attività descritte nell'art. 2, comma 1, lett. g) ed o), della legge professionale relativa.

La indicazione delle competenze contenuta nel testo regolamentare si concretizza, in definitiva, in un sostanziale rinvio all'ordinamento professionale vigente, che si sottrae pure alla peraltro generica censura di difetto di motivazione, atteso che certo di nessuna particolare motivazione abbisogna, nell'ambito di un regolamento che disciplina la valenza dei nuovi titoli universitari ai fini dell'accesso alle professioni regolamentate, l'elencazione

dell'ambito di attività attribuito a ciascun livello professionale, una volta ch'esso, attuando una mera ripartizione all'interno di ciascuna professione di quanto già ad essa riconosciuto dal relativo ordinamento professionale, non innovi la materia delle attività consentite o riservate alla professione stessa.

Il constatato rispetto, nel testo regolamentare di cui si tratta, delle competenze attribuite dalla legge professionale ai dottori agronomi e forestali, in definitiva, non consente di ricavarne le assunte illegittimità, atteso anche che, una volta che come s'è visto risulta espunta dall'ordinamento la nuova figura dello "zoonomo", il regolamento emanato sfugge infine anche ai rilievi formulati in sede consultiva da questo Consiglio, il semplice rinvio alle norme di legge ivi auspicato ai fini dell'individuazione delle attività consentite risultando peraltro suscettibile di svuotare di contenuto lo stesso esercizio della delega, giacché esso non sarebbe in alcun modo valso, come invece si richiedeva al regolamento *de quo*, ad evidenziare le attività caratterizzanti gli ambiti professionali spettanti rispettivamente ai laureati ed ai laureati specialisti.

In assenza, infine, di corrispondente doglianza di parte nel ricorso di primo grado e nei successivi motivi aggiunti, il motivo di cui al punto 3.1.d dell'atto di appello, concernente l'asserita illegittimità riscontrabile nelle competenze attribuite al nuovo laureato a seconda dell'Albo professionale di iscrizione, risulta inammissibile, in forza del noto divieto di *ius novorum*.

6. - Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere in parte dichiarato improcedibile ed in parte respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata, nei sensi di cui sopra.

- 7.- La natura delle questioni esaminate configura giusto motivo per compensare spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione IV- definitivamente decidendo sul ricorso in appello indicato in epigrafe, in parte lo dichiara improcedibile ed in parte lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata, nei sensi di cui in motivazione.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì *8 aprile 2008*, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale –

Sezione Quarta – riunito in Camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:

Costantino Salvatore	- Presidente f.f.
Pier Luigi Lodi	- Consigliere
Salvatore Cacace	- Consigliere,rel.est.
Sandro Aureli	- Consigliere
Raffaele Potenza	- Consigliere
L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE F.F.

Salvatore Cacace	Costantino Salvatore
------------------	----------------------

IL SEGRETARIO

Depositata in Segreteria

Il 19/05/2008

(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)

per il Dirigente

Dott. Giuseppe Testa

Allegato 2 – Quadro Organico delle competenze degli iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali secondo il combinato disposto dell'art. 2 della legge 3/76 mod. ed int. alla legge 152/92 e dall'art. 10 ed 11 del DPR 328/2001.

"Art. 2

Attività professionali

(LEGGE 7 gennaio 1976, n. 3, art. 2; LEGGE 10 febbraio 1992, n. 152, art. 2; Legge 14 gennaio 1999, n. 4, art. 1 comma 18, modificato dal comma 4 dell'art. 6, della legge 19 ottobre 1999, n. 370; DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2001, n. 328, art. 10)

1. Sono di competenza degli iscritti all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestale, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale
2. In particolare, sono di competenza **degli iscritti alla sezione A - dottori agronomi e dottori forestali**, oltre a quelle previste dai commi 3, 4, e 5, le seguenti attività:
 - a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;
 - b) Lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonché delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo agrario, sempreché queste ultime, per la loro natura prevalentemente extra-agricola o per le diverse implicazioni professionali, non richiedono anche la specifica competenza di professionisti di altra estrazione;
 - c) Lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo di opere inerenti ai rimboscamenti, alle utilizzazioni forestali, alle piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all'assestamento forestale;
 - d) Lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statistica ed antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n.90, convertito,

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

Autorità di Vigilanza - Ministero della Giustizia

Via Po, 22 - 00198 Roma - Tel 06.8540174 - Fax 06.8555961 – www.conaf.it

con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonché dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici;

e) tutte le operazioni dell'estimo in generale e, in particolare, la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni, servitù nelle imprese agrarie, zootecniche e forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;

f) i bilanci, la contabilità, gli inventari e quant'altro attiene alla amministrazione delle aziende e imprese agrarie, zootecniche e forestali o di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti e all'amministrazione delle associazioni di produttori, nonché le consegne e riconsegne di fondi rustici;

g) l'accertamento di qualità e quantità delle produzioni agricole, zootecniche e forestali e delle relative industrie, anche in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;

h) la meccanizzazione agrario-forestale e la relativa attività di sperimentazione e controllo nel settore applicativo;

i) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica, l'alimentazione e l'allevamento degli animali, nonché la conservazione, il commercio, l'utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti;

l) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell'atmosfera, ivi compresi i piani per lo sfruttamento ed il recupero di torbiere e di cave a cielo aperto, le opere attinenti all'utilizzazione ed allo smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti agro-industriali e di rifiuti urbani, nonché la realizzazione di barriere vegetali antirumore;

m) i lavori catastali, topografici e cartografici sia per il catasto rustico che per il catasto urbano;

n) la valutazione per la liquidazione degli usi civici e l'assistenza della parte nella stipulazione di contratti individuali e collettivi nelle materie di competenza;

o) le analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, dei mezzi di produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali e le analisi, anche organolettiche, dei prodotti agro-industriali e l'interpretazione delle stesse;

p) la statistica, le ricerche di mercato, il marketing, le attività relative alla cooperazione agricolo-forestale, alla industria di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali ed alla loro commercializzazione, anche organizzata in associazioni di produttori, in cooperative e in consorzi;

q) gli studi di assetto territoriale ed i piani zionali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti città-campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo e forestale;

r) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente; la valutazione di impatto ambiente ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale;

- s) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessità di approvvigionamento nel territorio rurale;
- t) lo studio, la progettazione, la direzione e il collaudo di interventi e di piani agrituristici e di acquacoltura;
- u) la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
- v) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la contabilità ed il collaudo di lavori relativi al verde pubblico, anche sportivo, e privato, ai parchi naturali urbani ed extraurbani nonché ai giardini e alle opere a verde in generale;
- z) il recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione di territori rurali, agricoli e forestali; il recupero di cave e discariche nonché di ambienti naturali;
- aa) le funzioni peritali e di arbitrato in ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti;
- bb) l'assistenza e la rappresentanza in materia tributaria e le operazioni riguardanti il credito ed il contenzioso tributario attinenti alle materie indicate nelle lettere precedenti;
- cc) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell'articolo 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n.274, ivi comprese quelle elencate sotto le lettere a),d),f),m),n), dell'articolo 16 del medesimo regio decreto n.274 del 1929 e di cui all'articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n.2229, ed agli articoli 1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle competenze dei geometri.
3. . In particolare, sono di competenza degli iscritti **alla sezione B - settore agronomo e forestale**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni, già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività professionali:
- a) la progettazione di elementi dei sistemi agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali;
- b) la consulenza nei settori delle produzioni vegetali, animali e silvicolture, delle trasformazioni alimentari, della commercializzazione dei relativi prodotti, della ristorazione collettiva, dell'agriturismo e del turismo rurale, della difesa dell'ambiente rurale e naturale, della pianificazione del territorio rurale, del verde pubblico e privato, del paesaggio;
- c) la collaborazione alla progettazione dei sistemi complessi, agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali;
- d) le attività estimative relative alle materie di competenza;
- e) le attività catastali, topografiche e cartografiche;
- f) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla produzione di beni e mezzi tecnici agricoli, agroalimentari, forestali e della difesa ambientale;
- g) il patrocinio nelle commissioni tributarie per le materie di competenza;
- h) la certificazione di qualità e le analisi delle produzioni vegetali, animali e forestali sia primarie che trasformate, nonché quella ambientale;
- i) le attività di difesa e di recupero dell'ambiente, degli ecosistemi agrari e forestali, la lotta alla desertificazione, nonché la conservazione e valorizzazione della biodiversità vegetale, animale e dei microrganismi.
4. In particolare, sono di competenza degli iscritti **alla sezione B, settore biotecnologico agrario**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività professionali:

- a) la consulenza nei settori delle produzioni vegetali ed animali, con particolare riferimento all'impiego corretto di biotecnologie;
- b) la consulenza per la certificazione della qualità genetica dei prodotti alimentari sia per gli animali che per l'uomo, in particolare per la tracciabilità di organismi geneticamente modificati (OGM) nelle filiere agroalimentari;
- c) la consulenza nei settori delle tecnologie e trasformazioni alimentari e dei prodotti agricoli non alimentari con particolare riferimento al corretto impiego di biotecnologie;
- d) la certificazione con l'impiego di biotecnologie innovative della qualità e del controllo nella sanità e provenienza dei prodotti agricoli, compresi quelli per l'alimentazione umana e animale;
- e) le consulenze relative all'uso di biotecnologie per la certificazione varietale degli organismi vegetali;
- f) la consulenza per l'uso di biotecnologie innovative per la diagnostica di patologie virali, batteriche e fungine nei vegetali;
- g) la consulenza per il monitoraggio ambientale in campo agroalimentare, mediante l'uso di tecniche biotecnologiche innovative;
- h) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla produzione di mezzi tecnici dei settori delle biotecnologie innovative negli ambiti agroalimentari;
- i) il patrocinio nelle commissioni tributarie per le materie di competenza.

5. **I dottori agronomi e i dottori forestali, gli agronomi e forestali iunior ed i biotecnologi agrari**, per quanto previsto nelle rispettive attribuzioni specifiche di cui ai commi 2, 3 e 4, hanno la facoltà di svolgere le attività anche in settori diversi da quelli ivi indicati quando siano connesse o dipendenti da studi o lavori di loro specifica competenza.

6. Per gli incarichi di notevole complessità sono ammessi i lavori di gruppo, formato da più professionisti, se necessario ed opportuno anche di categorie professionali diverse, responsabili con firma congiunta. Sono di norma da espletare in collaborazione di gruppo interdisciplinare gli incarichi relativi alle bonifiche con impianti idraulici di notevole portata, quelli relativi alla difesa del suolo ed alla regimazione delle acque se attuate con strutture complesse e su aree di notevole estensione, nonché gli incarichi relativi alla pianificazione che non sia limitata all'aspetto agricolo e rurale, con particolare riguardo ai piani regolatori generali ed ai programmi di fabbricazione.

7. L'elencazione di cui ai commi 2, 3 e 4 non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale dei **dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agronomi e forestali iunior e dei biotecnologi agrari**, né di quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti."